

Provincia di Biella

Concessione preferenziale d'acqua pubblica ad uso Potabile, derivata mediante 2 sorgenti in Comune di Pray, assentita all'Acquedotto Consortile della Frazione Collo con D.D. n. 1.161 del 01.08.2022. PRAT. PRAY5.

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 1.161 del 01.08.2022

(omissis)

IL DIRIGENTE

dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

(omissis)

DETERMINA

per quanto indicato in premessa e qui integralmente richiamato:

di identificare come Concessionario l'Acquedotto Consortile di Frazione Collo, con sede in Frazione Collo - 13835 Pray (BI) – (C.F. 90075540022), come specificato in premessa;

di approvare, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento D.P.G.R. n° 4/R/2001 e s.m.i, il disciplinare di concessione relativo alla derivazione d'acqua pubblica in oggetto, sottoscritto il 29.06.2022 dal legale rappresentante del Concessionario, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella;

di assentire pertanto la concessione d'uso d'acqua pubblica identificata come pratica provinciale PRAY5 - C.U.R. BI10253;

di dare atto che il disciplinare di concessione indica, tra l'altro:

nelle premesse, che il prelievo interessa il corpo idrico GWB-CRN "Cristallino Indifferenziato Nord" e che, ai sensi della Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, il corpo idrico di riferimento per gli obiettivi di qualità ambientale è il Torrente Ponzone (codice: 01SS1N391PI);

all'art. 1: il prelievo concesso è pari ad una portata massima di 0,1 l/s e media di 0,09512 l/s - corrispondente ad un volume massimo annuo di 3.000 m³ d'acqua, tramite 2 sorgenti in Comune di Pray;

all'art. 2: l'uso "Potabile";

all'art. 9: le norme di salvaguardia delle sorgenti;

all'art.12: la durata della concessione, che è di ulteriori 30 (trenta) anni, a partire dalla data del presente atto, fatti salvi i casi di cessazione previsti dall'art. 32 del Regolamento 10/R/2003 (omissis).

Il Dirigente Responsabile

Dr. Graziano STEVANIN

Estratto Disciplinare di concessione n. 3.239 di Rep. del 29 giugno 2022

ART. 11 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE

Il titolare della concessione si impegna a sospendere l'esercizio della derivazione ogni qualvolta si verificassero condizioni igienico ambientali tali da non consentire l'uso dell'acqua. Tali sospensioni saranno normate da eventuali Ordinanze del Sindaco del Comune di Pray, entro il cui territorio ricadono le opere di presa dell'acqua.

Il titolare della concessione è tenuto ad applicare, a propria cura e spese, in prossimità di ogni opera di captazione, in modo inamovibile, visibile e riconoscibile, la targa con il codice identificativo dell'opera.

Il titolare dell'opera di captazione è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile.

In caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione della medesima ne richiede, a sua cura e spese, la sostituzione all'Autorità concedente.

Il titolare ha l'obbligo di utilizzare il codice univoco assegnato, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

La concessione è accordata a condizione che, sotto pena di decadenza della medesima, si metta in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della concessione.

Il titolare è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure (omissis).

Il Responsabile del Procedimento

Dr. Marco Pozzato